



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 5 dicembre 2025), la ricorrente rappresentava di aver aderito, contestualmente alla sottoscrizione di un prestito personale, ad una polizza collettiva a protezione del finanziamento (CPI), stipulata tra l'intermediario erogante e l'impresa resistente; più precisamente, una polizza comprensiva, tra le altre, della garanzia da "*perdita d'impiego involontaria*".

Essendo stata licenziata una prima volta in data 28 giugno 2024 dall'originario datore di lavoro, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da altra società in data 22 luglio 2024, e poi nuovamente licenziata in data 18 ottobre 2024 (durante il periodo di prova), la ricorrente chiedeva alla compagnia, in data 22 novembre 2025, l'attivazione della garanzia "*perdita d'impiego involontaria*", ricevendone tuttavia un diniego; in ordine all'evento del 28 giugno 2024, il diniego veniva argomentato con il mancato decorso del periodo di franchigia di 60 giorni, previsto dalla polizza, mentre, con riguardo all'evento del 18 ottobre 2024, adducendo che la polizza prevedeva l'esclusione della garanzia per le occupazioni per le quali non fosse ancora stato concluso e superato il periodo di prova.

Di qui, sempre da parte della ricorrente, la presentazione del reclamo all'impresa e all'Autorità di Vigilanza, invocando il diritto all'indennizzo per l'evento del 28 giugno 2024,



stante la sostenuta irrilevanza della seconda rioccupazione ed il permanere dello stato di disoccupazione, confermato dalla percezione dell'indennità Naspi. Al mancato positivo riscontro al reclamo seguiva quindi la proposizione del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, con la richiesta all'Arbitro di accertare la non corretta interpretazione della clausola di franchigia, di dichiarare l'indennizzabilità del sinistro per perdita involontaria d'impiego e *"in via consequenziale, che l'impresa proceda alla liquidazione delle somme dovute in relazione al sinistro denunciato"*.

Regolarmente costituitasi, l'impresa rappresentava che la ricorrente, con comunicazioni del 21 e 22 novembre 2025, avrebbe richiesto l'apertura del sinistro con riferimento a entrambe le cessazioni del rapporto di lavoro, precisando solo successivamente essere quello del 28 giugno 2024 l'evento rilevante ai fini della garanzia.

L'impresa precisava di aver respinto, giusta comunicazione del 2 dicembre 2025, la richiesta di indennizzo formulata dall'odierna ricorrente, ritenendo che la perdita d'impiego del 28 giugno 2024 non fosse indennizzabile, essendovi stata una ripresa dell'attività lavorativa intervenuta prima del decorso della franchigia di 60 giorni (precisamente dopo 23 giorni) e che la cessazione del 18 ottobre 2024 non fosse invece coperta dalla polizza, giusta la previsione delle CGA, che escluderebbero espressamente l'operatività della copertura qualora *"l'Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova"* (4.3. lett. i).

L'impresa concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), delle domande e delle eccezioni nuove formulate in sede di repliche; nel merito, di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto.

In sede di repliche, la ricorrente rappresentava che il licenziamento del 28 giugno 2024 fosse da identificare come evento assicurato. Contestava infatti l'interpretazione data dall'impresa al requisito del *"perdurare"* della disoccupazione, di cui all'art. 4.5 delle condizioni di polizza, sostenendo che tale previsione non implicasse continuità ininterrotta, né perdita del diritto in caso di rioccupazione temporanea di brevissima durata. Evidenziava, inoltre, come il successivo rapporto di lavoro, avviato il 21 luglio 2024, si sarebbe concluso nel periodo di prova, seguito poi dall'attivazione di un'azione giudiziaria per il recupero delle spettanze retributive, riprova della sua natura precaria.

In sede di controrepliche, l'impresa eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità di alcune domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente con le repliche, siccome nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso. Nel merito, ribadiva le esposte ragioni del diniego, in particolare precisando che il termine *"perdurare"*, presente nelle condizioni di polizza, fosse da intendere con il significato di *"continuare ad essere"*. Aggiungeva, infine, che la documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla memoria di replica fosse da reputare del tutto inconferente.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'interpretazione di una clausola di franchigia contenuta in una polizza assicurativa a copertura del rischio di *"perdita*



d'impiego involontaria", nonché l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità legata al verificarsi dell'evento dedotto e la liquidazione delle somme eventualmente a tale titolo dovutele.

Pregiudiziale risulta nondimeno l'eccezione sollevata dall'impresa, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto, delle domande e delle eccezioni nuove che sarebbero state formulate in sede di repliche dalla parte ricorrente, allorché essa ha chiesto che l'impresa "*indichi espressamente la specifica clausola contrattuale che prevederebbe la perdita definitiva del diritto all'indennizzo in caso di rioccupazione temporanea intervenuta prima del decorso del periodo di franchigia*".

L'eccezione non merita di essere accolta.

Ritiene infatti il Collegio che, incentrandosi il ricorso sulla interpretazione della clausola di franchigia, contenuta nelle condizioni contrattuali, la richiesta formulata dalla ricorrente in sede di repliche integri una *emendatio libelli*, del tutto ammessa.

Valga del resto riportarsi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui ricorre *mutatio libelli* quando sia introdotta una pretesa obiettivamente diversa, tale da alterare il *thema decidendum*, ed *emendatio libelli* laddove invece - come nella specie - la domanda originaria sia solo precisata o diversamente qualificata (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870). Inoltre, la modifica della domanda è sempre reputata ammissibile a condizione che resti "*connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le difese della controparte*" (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4115).

Quanto rilevato in ordine a tale prima eccezione assorbe anche la seconda, parimenti non meritevole di accoglimento. Con essa, infatti, l'impresa ha eccepito la inammissibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto, di quanto la ricorrente avrebbe affermato per la prima volta nella memoria di replica, ossia che "*le clausole limitative della garanzia devono essere formulate in modo chiaro e inequivoco e, in caso di dubbio interpretativo, devono essere lette in senso non estensivo e comunque favorevole all'assicurato, ai sensi dell'art. 1370 c.c.*".

Non vi è dubbio alcuno, sin già dal tenore del ricorso, che risulti centrale, nelle prospettazioni di parte ricorrente, il significato da attribuire alla clausola di franchigia, al fine di contestare la legittimità del diniego opposto dalla compagna alla liquidazione del sinistro ed in pari tempo asseverare la piena sussistenza, in capo a sé, del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente convenuto. L'aver fatto appello, con le repliche, all'art. 1370 cod. civ., in nulla modifica il tenore della domanda già introdotta, precisandone semmai meglio i contorni e mantenendo con essa piena connessione logica.

Volgendo al merito del ricorso, la controversia verte innanzitutto sul significato da assegnare alla clausola contrattuale di cui all'art. 4.5, che introduce una franchigia alla copertura assicurativa per il rischio da perdita di impiego e che così recita: "*L'indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia di 60 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro, il primo indennizzo (pari ad una rata) è corrisposto qualora la Disoccupazione perduri per almeno 60 giorni dopo la Data del Sinistro. Per "Data del Sinistro" si intende la data di effettivo licenziamento.*"



Orbene, nel caso di specie, alla stregua dei canoni codicistici di interpretazione del contratto e segnatamente di quello concernente la comune intenzione delle parti ed il significato letterale delle parole impiegate (art.1362, cod. civ.), nonché quello di interpretazione secondo buona fede (art. 1366, cod. civ.), non pare dubitabile che, richiedendo il perdurare della disoccupazione per almeno 60 giorni, i contraenti abbiano inteso riferirsi ad una mancata soluzione di continuità della disoccupazione medesima per un tempo ritenuto congruo ai fini del trasferimento delle sue conseguenze economiche (mancata percezione di reddito) dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore.

Tale conclusione non pare, d'altra parte, sconfessata alla stregua di altra disposizione contrattuale che presenta incidenza sul *thema decidendum*, vale a dire l'art. 5.8 delle CGA. In essa, infatti, dopo la ribadita rilevanza del periodo di Franchigia nei termini di cui al precedente articolo 4.5 (*“Qualora la Disoccupazione perduti oltre la scadenza del periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un indennizzo pari ad una rata del Prestito personale”*) si legge che *“Qualora l'Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell'indennizzo per Perdita di Impiego involontaria, inizi un'attività lavorativa (...) in qualità di Lavoratore dipendente privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, (...) il pagamento verrà sospeso per la durata del contratto.”*

Benché la disposizione da ultimo richiamata individui nel sopraggiungere di un contratto di lavoro a tempo determinato un evento sospensivo del decorso del periodo di maturazione del diritto alla percezione dell'indennizzo, la stessa fissa in termini inequivoci la precondizione per l'operare di tale meccanismo di sospensione in ciò, che l'Assicurato - al momento in cui venga assunto con contratto di lavoro a tempo determinato - stia già ricevendo il pagamento dell'indennizzo (*l'Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell'indennizzo*). Per conseguenza, solo successivamente alla intervenuta esigibilità del primo indennizzo, ossia posteriormente a 60 giorni di disoccupazione ininterrotta, il decorso dei termini (30 giorni) di maturazione del diritto alla percezione degli indennizzi ulteriori può conoscere vicenda (sospensiva) del genere di quella descritta.

Nel caso di specie, il sopraggiungere del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo appena 23 giorni dal primo licenziamento (28 giugno 2024) esclude in radice che possa dirsi spettante alla ricorrente il diritto alla percezione dell'indennizzo pattuito, dettagliato dall'art 5.8, primo alinea, delle condizioni di polizza. Di qui la non accoglibilità delle domande spiegate con il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA